



## DISPOSITIVO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Rigetta le eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione;

rigetta, altresì le eccezioni di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 76 del regolamento di Giustizia

rigetta, infine l'eccezione relativa alla genericità dell'incolpazione.

Ritiene sussistente la responsabilità dei sigg.ri:

- a) Amore Giovanni relativamente all'incolpazione contestatagli comminandogli l'interdizione di mesi sei;
- b) Zanovello Roberto, relativamente alle incolpazioni contestategli comminandogli l'interdizione di anni uno e mesi sei comprensivi delle aggravanti contestate;
- c) Lorigiola Fulvio esclusivamente in merito all'incolpazione di cui all'art. 20 n. 2 comminandogli l'interdizione di mesi sei;

In riferimento, infine al tesserato Marzio Innocenti ritiene di non doversi procedere nei suoi confronti non risultando alcun elemento di responsabilità al momento della formulazione del capo di incolpazione.

Dispone la trasmissione degli atti alla procura affinché valuti la sussistenza o meno di elementi di responsabilità o di violazione di norme federali nelle condotte sostanziali e processuali dello stesso Innocenti e della tesserata Federica Montanarini

Roma 10/10/2017

Il Presidente

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10/10/2017

**Tribunale Federale**  
**Il Segretario**  
**Barbara Ziccheri**

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
P.I. 02151961006 - C.F. 97015510585  
federugby.it